

Financial Focus

Newsletter n. 1/2024

aprile 2024



SOMMARIO

Pag.	Titolo
3	<i>REGOLAMENTAZIONE BANCARIA</i>
25	<i>MERCATI FINANZIARI</i>
34	<i>INTERMEDIARI FINANZIARI</i>
37	<i>IMPRESE</i>
40	<i>ANTIRICICLAGGIO</i>
49	<i>ANTICORRUZIONE</i>
50	<i>ENVIRONMENTAL, SOCIAL & GOVERNANCE</i>
56	<i>VIGILANZA PRUDENZIALE</i>
58	<i>PRIVACY</i>
61	<i>CYBERSECURITY</i>

REGOLAMENTAZIONE BANCARIA

ESMA: al via un'azione di vigilanza sui controlli pre-trade basati sulla negoziazione algoritmica (11 gennaio 2024)

L'11 gennaio 2024, l'ESMA ha comunicato l'intenzione di avviare, nel corso dell'anno corrente, un'azione comune di vigilanza con le autorità nazionali al fine di valutare l'attuazione dei controlli pre-negoziazione da parte delle imprese di investimento che ricorrono a tecniche di negoziazione su base algoritmica.

Le imprese di investimento effettuano questo genere di controlli per prevenire, al momento dell'immissione degli ordini, l'invio di ordini errati alle sedi di negoziazione.

La materia dei controlli pre-negoziazione è disciplinata dalla MiFID II e, in particolare, dal Regolamento delegato (UE) n. 589/2017, che indica i requisiti organizzativi delle imprese di investimento che effettuano la negoziazione algoritmica.

In seguito al c.d. "Flash Crash" del 6 maggio 2022, che ha visto un improvviso crollo dell'indice Dow Jones a causa delle bad news che continuavano a diffondersi sulla crisi greca nell'eurozona, l'ESMA e le autorità nazionali di vigilanza hanno deciso di lanciare un'azione comune di vigilanza con l'obiettivo di raccogliere informazioni su come le imprese utilizzano i controlli pre-negoziazione.

L'azione comune coprirà l'implementazione dei controlli pre-trade, la definizione dei credit and risk limits e loro interazione con i controlli pre-trade, il monitoraggio e quadro di governance relativo dei controlli pre-negoziazione e l'implementazione e infine il monitoraggio dei controlli pre-negoziazione in caso di esternalizzazione dell'attività di trading in paesi terzi.

REGOLAMENTAZIONE BANCARIA

ESAs: pubblicate le prime norme tecniche RTS ed ITS di attuazione del Regolamento DORA (10 gennaio 2024)

Le Autorità europee di vigilanza (c.d. "ESAs") hanno reso noto la prima serie di progetti di norme tecniche (di regolamentazione, c.d. "RTS", e di attuazione, c.d. "ITS") in attuazione del Regolamento "DORA" (Digital Operational Resilience Act), che definisce un modello vincolante e completo con riguardo alla gestione del rischio legato alle tecnologie di informazione e comunicazione (ICT) per il settore finanziario dell'Unione Europea.

Le norme tecniche DORA sono orientate a migliorare la resilienza operativa digitale del settore finanziario UE, rafforzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione e la gestione del rischio di terzi e di segnalazione degli incidenti delle entità finanziarie.

La consultazione pubblica posta in essere dalle ESAs dal 19 giugno all'11 settembre 2023, ha portato a modifiche specifiche agli standard tecnici, come la semplificazione e razionalizzazione dei requirements, una maggiore proporzionalità e la risoluzione di problemi specifici legati al settore. L'obiettivo è garantire che le entità finanziarie siano in grado di controllare i propri rischi operativi, la sicurezza delle informazioni e la continuità operativa per tutta la durata dei contratti sottoscritti con i fornitori di servizi ICT.

I progetti finali di norme tecniche includono:

- norme tecniche di regolamentazione (RTS) sul quadro di gestione del rischio ICT e sul quadro semplificato di gestione del rischio ICT;
- RTS sui criteri per la classificazione degli incidenti legati alle ICT;
- RTS relativi alla policy sui servizi ICT che supportino funzioni critiche o importanti, rese disponibili dai fornitori di servizi ICT di terze parti (TPP);
- ITS per stabilire i modelli per il registro delle informazioni sugli accordi contrattuali con i fornitori di servizi ICT terzi: il registro verrà impiegato dalle autorità competenti e dalle autorità di vigilanza europee a supervisione della conformità delle entità finanziarie al DORA e per evidenziare quali sono i fornitori ICT di terzi "critici" sottoposti al regime di sorveglianza del DORA.

I progetti finali sono attualmente nelle mani della Commissione europea, che dovrà adottarli nelle prossime settimane.

REGOLAMENTAZIONE BANCARIA

EBA: pubblicato il report finale sulle modifiche alle segnalazioni dei fondi propri per il rischio di mercato (11 gennaio 2024)

L'EBA ha reso noto il progetto finale di modifica alle norme tecniche di attuazione riferite al Regolamento di esecuzione (UE) n. 451/2021 in merito agli obblighi di segnalazione dei fondi propri, per il rischio di mercato, ai sensi dell'art. 430 del Regolamento (UE) n. 575/2013 (c.d. "CRR"). Con l'avvicinarsi dell'attività di revisione del portafoglio di negoziazione (FRTB – Fundamental review of the trading book) nell'Unione Europea, l'EBA ha rivisto le informazioni da segnalare sui requisiti di fondi propri per il rischio di mercato, e le ha arricchite con informazioni sulle riclassificazioni degli strumenti tra i libri regolamentari.

L'art. 430 della CRR impone ai destinatari del regolamento determinati obblighi di segnalazione alle autorità centrali in merito ai requisiti prudenziali.

Le modifiche alle norme tecniche di attuazione integrano le informazioni di alto livello sul metodo standardizzato alternativo (ASA) riportate dal 2021, con precisazioni aggiuntive in merito agli strumenti e alle posizioni in ambito ASA, oltre ad informazioni sintetiche e dettagliate sugli strumenti e sulle posizioni nell'ambito dell'approccio alternativo dei modelli interni (AIMA).

Inoltre, le norme tecniche modificate introducono un modello semplificato che rileva le informazioni sulla riclassificazione di strumenti tra il portafoglio bancario e il trading book di un ente.

Gli obblighi di segnalazione rivisti, esclusa la segnalazione sulle riclassificazioni, verranno applicate a partire dal 31 marzo 2025.

REGOLAMENTAZIONE BANCARIA

Banca d'Italia: chiarimenti sul provvedimento del 1 Agosto 2023 (9 gennaio 2024)

Il 9 gennaio 2024 la Banca d'Italia ha pubblicato una nota di chiarimenti in relazione al Provvedimento del 1° agosto 2023 di recepimento degli Orientamenti EBA (EBA/GL/2022/05) su politiche e procedure relative alla gestione della conformità e al ruolo e alle responsabilità del responsabile antiriciclaggio, che aggiorna le disposizioni di Banca d'Italia del 26 marzo 2019 in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

REGOLAMENTAZIONE BANCARIA

ESMA: pubblicato lo studio sulle esposizioni nel settore immobiliare degli operatori finanziari (10 gennaio 2024)

L'ESMA ha reso noto il suo primo studio relativo al modo in cui i mercati immobiliari influenzano quelli finanziari e, in generale, l'economia. Dallo studio è emerso quanto segue:

- indebitamento del settore immobiliare è risultato elevato, con rischi maggiori per gli operatori dei mercati finanziari non bancari;
- interconnessioni con il sistema bancario sono forti e si esplicano mediante le esposizioni e le attività dei soggetti finanziari.

Nel lungo periodo, è possibile che il rischio di tasso possa continuare a influenzare le esposizioni del mercato immobiliare: in particolare, gli indicatori del rischio di credito per le società immobiliari hanno iniziato a mostrare segni di deterioramento; parallelamente, i disallineamenti di liquidità rimangono una vulnerabilità significativa per i fondi di investimento immobiliare.

REGOLAMENTAZIONE BANCARIA

Banca d'Italia: recepiti gli Orientamenti EBA sulla meccanica di scambio nel bail-in (16 gennaio 2024)

La Banca d'Italia ha divulgato un documento di sintesi (di seguito il “Documento”) che attua gli Orientamenti EBA (EBA/GL/2023/01) relativi alla pubblicazione della meccanica di scambio nel bail-in, ossia dello strumento di risoluzione pensato per risanare, nel modo più rapido possibile, la situazione di una banca in crisi che potrebbe destabilizzare il settore bancario e finanziario.

I citati Orientamenti EBA indicavano alle autorità nazionali di risoluzione di pubblicare, sul proprio sito web, entro il 1° gennaio 2024, una descrizione della c.d. “meccanica di scambio” nel bail-in, ossia del processo di svalutazione e conversione di strumenti di capitale e passività assoggettabili a bail-in. L’obiettivo del Documento è quello di contribuire a una maggiore trasparenza della exchange mechanic, illustrandone le principali modalità di esecuzione.

Il Documento comprende un inquadramento dei principali istituti normativi rilevanti, una descrizione generale dei processi e delle modalità operative per l’esecuzione del bail-in da parte dei diversi attori coinvolti ed un approfondimento di alcuni specifici aspetti operativi.

Inoltre, il Documento delinea, in modo indicativo, le modalità operative che verrebbero seguite in conseguenza dell’esercizio del potere di riduzione di valore o conversione (art. 29 D. Lgs. n.180/2015 e art. 21 del Regolamento (UE) n. 806/2014) e del bail-in (art. 48 e ss. D. Lgs. n.180/2015 e art. 27 del Regolamento (UE) n. 806/2014) a banche italiane, in esecuzione di un programma di risoluzione adottato dal Comitato unico di risoluzione per le banche, o di un provvedimento di risoluzione adottato dalla Banca d'Italia per le restanti.

REGOLAMENTAZIONE BANCARIA

EBA: in consultazione le modifiche agli RTS sulla valutazione prudente (16 gennaio 2024)

L'EBA ha posto in consultazione le modifiche alle norme tecniche di regolamentazione ("Regulatory Technical Standards" o "RTS") del CRR ("Capital Requirements Regulation", Regolamento (UE) n. 575/2013) sulla valutazione prudente.

Le norme tecniche di regolamentazione stabiliscono i requisiti che gli istituti operanti nell'Unione Europea devono applicare per l'esame delle loro attività e passività valutate al fair value a fini prudenziali. La consultazione ha come obiettivo quello di promuovere un'applicazione più armonizzata delle norme tecniche di regolamentazione e di ridurre la variabilità dell'Additional Valuation Adjustment (AVA) nell'ambito del metodo di base; inoltre, si intendono stabilire regole per l'applicazione del quadro di valutazione prudente in circostanze straordinarie.

Il termine della consultazione è fissato al 16 aprile 2024.

REGOLAMENTAZIONE BANCARIA

EBA: pubblicati i nuovi indicatori per l'individuazione delle banche "G-SII" (18 gennaio 2024)

Il 18 gennaio 2024, l'EBA ha reso noto gli orientamenti aggiornati (EBA/GL/2023/10), di seguito gli "Orientamenti G-SII", sulla specificazione e la divulgazione degli indicatori di importanza sistemica, con riferimento alle banche di rilevanza sistemica globale (Global Systemically Important Institutions, "G-SII"). Nel dettaglio, l'aggiornamento delle Linee guida introduce ulteriori modifiche e chiarimenti con riguardo agli indicatori rilevanti per il processo di identificazione dei G-SII.

Le modifiche sono state necessarie dopo le revisioni, poste in essere nel 2022, alle Linee guida dell'EBA, adottate nell'ambito del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria. L'EBA sottolinea che l'identificazione di una G-SII spetta alle autorità nazionali competenti, e il processo deve essere rivisto entro il 15 dicembre di ogni anno.

Gli Orientamenti G-SII sulla stabiliscono, infine, requisiti uniformi per la divulgazione dei valori utilizzati durante il processo di identificazione e assegnazione dei punteggi delle G-SII, in linea con gli standard definiti a livello internazionale e sviluppati dal Comitato di Basilea e dal Financial Stability Board.

REGOLAMENTAZIONE BANCARIA

EBA: in consultazione le nuove Linee guida sulla gestione dei rischi ESG (18 gennaio 2024)

L'EBA ha posto in consultazione le nuove Linee guida sulla gestione dei rischi ESG (Environmental, Social and Governance).

Esse definiscono i requisiti per identificare, misurare, gestire e monitorare i rischi ESG, anche mediante action plans volti ad affrontare i rischi derivanti dalla transizione verso un'economia climaticamente neutrale all'interno dell'Unione Europea.

I cambiamenti climatici, il degrado ambientale, le questioni sociali e di governance sono sfide di particolare rilievo, e hanno tutte un impatto sul settore finanziario. Il profilo di rischio e il business model degli istituti possono essere influenzati dai rischi ESG, su tutti quelli ambientali, attraverso i fattori di transizione e di rischio fisico.

Per garantire la sicurezza e la solidità degli istituti nel breve, medio e lungo periodo, le Linee guida definiscono quali sono i requisiti che gli istituti dovrebbero rispettare nei processi e nelle modalità di gestione dei rischi ESG.

Vengono altresì stabiliti i principi per lo sviluppo e il contenuto dei piani degli istituti, in conformità alla direttiva sui requisiti patrimoniali (CRD VI), al fine di monitorare e affrontare adeguatamente i rischi finanziari derivanti dai fattori ESG, compresi quelli riferiti all'impegno di rendere "climate-neutral" l'Unione Europea entro il 2050.

REGOLAMENTAZIONE BANCARIA

EBA: pubblicate le modifiche per la raccolta dati nell'esercizio di benchmarking 2025 (18 gennaio 2024)

L'EBA ha reso noto le sue proposte di modifica delle norme tecniche di attuazione (c.d. "ITS") che definiscono le modalità di raccolta dati per l'esercizio di benchmarking prudenziale del 2025, strumento di vigilanza utilizzato per monitorare e migliorare la qualità dei modelli interni, rilevanti per la valutazione dell'adeguatezza patrimoniale dell'ente. Il documento (in consultazione) aggiorna così i dati da raccogliere durante l'esercizio 2025, modificando il Regolamento (UE) n. 2070/2016 che sancisce le norme tecniche di attuazione per i modelli, le definizioni e le soluzioni IT che gli enti sono tenuti ad applicare nella presentazione di informazioni all'EBA e alle competenti autorità.

Le modifiche, valevoli per l'esercizio 2025, impatteranno sull'analisi comparativa dei modelli per il rischio di credito, di mercato e all'IFRS9. Il cambiamento maggiormente rilevante concerne il rischio di mercato, in relazione al quale l'EBA propone nuovi modelli interni (IMA) per la raccolta delle misure di rischio.

Per quanto concerne il rischio di credito, l'EBA propone modifiche minori, con l'obiettivo di chiarire l'obbligatorietà della segnalazione della probabilità di inadempimento, e dei parametri di perdita, in caso di rischio di inadempimento.

REGOLAMENTAZIONE BANCARIA

CONSOB: adeguamento agli Orientamenti ESMA sulle segnalazioni delle operazioni in contratti derivati (24 gennaio 2024)

Il 24 gennaio 2024 è stato reso noto l'avviso con cui CONSOB ha comunicato all'ESMA la propria decisione di conformarsi agli Orientamenti dell'Autorità di vigilanza europea sulle segnalazioni, le procedure e policy dei Trade Repository e sulla trasparenza, ovvero sulla raccolta e conservazione dei dati ai sensi del Regolamento (UE) n. 648/2012 (c.d. "Regolamento EMIR"), come modificato dal Regolamento (UE) n. 834/2019.

Gli Orientamenti recepiscono e danno attuazione agli artt. 9, 78 e 81 del Regolamento EMIR e alle relative disposizioni attuative di cui ai Regolamenti Delegati (UE) n. 1855/2022, n. 1856/2022 e n. 1858/2022, ed al Regolamento di Esecuzione (UE) n. 1860/2022.

Così facendo, le controparti dei contratti derivati sono tenute a rispettare gli indirizzi interpretativi dell'ESMA attraverso i suddetti Orientamenti, applicabili, secondo quanto previsto dal paragrafo 3 degli stessi, a decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative sulla disciplina del Regolamento EMIR, vale a dire dal 29 aprile 2024. La CONSOB ha sottolineato che le controparti dovranno utilizzare i dati normativi per i rispettivi processi interni di gestione del rischio e della compliance, così da garantire conformità all'obbligo di segnalazione, oltre a segnalare in maniera coerente i dati e ridurre gli oneri di segnalazione.

Inoltre, CONSOB ha ricordato alle controparti il loro obbligo di notificare all'Autorità di vigilanza le omissioni e/o gli errori significativi nella fase di reporting, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento di Esecuzione (UE) n. 2022/1860.

REGOLAMENTAZIONE BANCARIA

EBA: Q&A sul regime di remunerazione variabile ai sensi della CRD (26 gennaio 2024)

L'Autorità Bancaria Europea (EBA) ha pubblicato una nuova Q&A sul regime di remunerazione variabile ai sensi della Capital Requirements Directive (Direttiva 2013/36/UE, "CRD") e dei propri Orientamenti per sane politiche di remunerazione (EBA/GL/2021/04).

In particolare, l'EBA prende in esame la possibilità che un piano di incentivazione, che combina condizioni di performance sia a breve sia a lungo termine, possa soddisfare i requisiti di un piano di remunerazione prospettico. Inoltre, l'EBA precisa che, in deroga alla regola per cui gli strumenti dovrebbero essere valutati al prezzo di mercato o al loro fair value, gli strumenti assegnati nell'ambito di un piano retributivo prospettico per la remunerazione variabile, compresi i c.d. "LTIP" (Piani di incentivazione a lungo termine), potrebbero essere valutati contestualmente all'assegnazione del piano retributivo prospettico, anche se non esiste una definizione di cosa rappresenti un piano di remunerazione prospettico per la remunerazione variabile.

In linea con i requisiti di cui all'art. 2, lett. a) e b), della CRD, che stabiliscono una politica retributiva capace di promuovere una gestione del rischio sana ed efficace, il par. 236 delle Linee guida EBA, definisce che la remunerazione variabile deve essere erogata solo in seguito al periodo di maturazione, poiché ogni elemento della remunerazione variabile deve essere determinato dai risultati passati e gli strumenti assegnati devono essere valutati dopo la fine del periodo di performance. Riguardo agli LTIP, l'EBA spiega che il loro inserimento nelle guidelines è voluto per marcare l'eccezionalità della fattispecie in cui il nuovo personale possa ricevere LTIP all'inizio del primo anno di lavoro; la concessione di LTIP che specifichino un numero fisso di strumenti da assegnare in futuro, al verificarsi di tutte le condizioni di performance, consentirebbe di allineare gli incentivi del personale all'inizio del rapporto di lavoro con gli interessi degli shareholder o dei proprietari e degli stakeholder rilevanti. Il valore degli strumenti dovrebbe essere il prezzo di mercato o il loro fair value al momento dell'assegnazione del piano di remunerazione prospettica per la remunerazione variabile, senza ulteriori adjustments futuri.

REGOLAMENTAZIONE BANCARIA

BCE: aggiornato il piano di sviluppo sui rischi climatici e ambientali per il biennio 2024-2025 (30 gennaio 2024)

Il 30 gennaio 2024 è stato reso noto, da parte della BCE, il suo piano di sviluppo sui rischi climatici e ambientali, definendo le tre aree su cui focalizzerà le proprie attività nel biennio 2024-2025, assimilandole all'interno delle sue funzioni correnti, compresa la politica monetaria e la vigilanza bancaria.

Le tre aree riguardano la valutazione dell'impatto e i rischi della transizione verso un'economia green, mediante l'analisi dei costi di transizione e il fabbisogno di investimenti associati, il crescente impatto del climate change e le modalità in cui le misure di adattamento a un pianeta sempre più caldo influiscono sull'economia e i rischi derivanti dalla perdita e dal degrado della natura.

Così facendo, partirà l'ottavo programma di gestione ambientale della BCE, volto a favorire il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione delle emissioni di carbonio entro il 2030.

Il lavoro della BCE includerà anche i principi di progettazione ecocompatibile per la futura serie di banconote in euro e le considerazioni sull'impronta ambientale nella definizione di un euro digitale (in sviluppo).

La scelta di intensificare gli sforzi in queste aree segue l'esercizio di ricognizione sulle azioni per il clima posto in essere dalla stessa BCE dopo l'avvio dell'Agenda per il clima 2022.

REGOLAMENTAZIONE BANCARIA

Protocollo d'intesa CONSOB – Banca d'Italia sugli emittenti vigilati (27 febbraio 2024)

La Banca d'Italia e la Consob hanno sottoscritto il 27 febbraio un Protocollo d'intesa per rafforzare la loro collaborazione con riguardo a emittenti vigilati dalla Consob che rientrano, al contempo, nel perimetro di vigilanza diretta della Banca d'Italia. L'obiettivo, in conformità agli obblighi di vigilanza posti in capo a ciascuna Autorità di vigilanza dalle diverse norme europee e nazionali di riferimento, è quello di consentire a Consob e Banca d'Italia di disporre tempestivamente di informazioni aggiornate con particolare riferimento ad eventuali circostanze o fatti riguardanti gli emittenti vigilati, che possano incidere sulla adeguata attivazione dei rispettivi poteri. Il Protocollo prevede dunque, in particolare, che le due Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, si scambino un ampio set di informazioni riguardanti:

- la vigilanza prudenziale;
- la vigilanza antiriciclaggio;
- la gestione delle crisi;
- le ulteriori attività di controllo che la Consob svolge in materia di:
 - assetti proprietari;
 - Governance;
 - informazione finanziaria e non finanziaria;
 - previsione legale dei conti (sui soggetti incaricati di tale attività).

L'accordo prevede inoltre:

- la collaborazione in ambito ispettivo;
- lo scambio di comunicazioni e informazioni in occasione dell'avvio da parte della Consob di procedimenti per l'approvazione dei prospetti (o dei documenti di esenzione dall'obbligo di pubblicazione del prospetto) e dei documenti relativi alle offerte pubbliche di acquisto e/o di scambio che riguardano i soggetti vigilati dalla Banca d'Italia.

REGOLAMENTAZIONE BANCARIA

RTS: dall'EBA la bozza di standard tecnici normativi sulle operazioni fuori bilancio (5 marzo 2024)

Il 5 marzo 2024 è stata avviata dall'EBA una consultazione pubblica con riguardo la bozza di standard tecnici normativi (RTS) ai sensi del Regolamento sui requisiti patrimoniali (CRR3) per quanto riguarda le operazioni fuori bilancio (offbalance sheet) nell'ambito del metodo standardizzato del rischio di credito.

Nelle operazioni fuori bilancio rientrano quelle operazioni bancarie che non implicano variazioni nella provvista o negli impieghi di fondi (se non a scadenza) e che sono contabilizzate fra i conti d'ordine, pur concorrendo alla formazione del reddito d'esercizio e alla configurazione dei rischi caratteristici dell'attività bancaria. Tale bozza è stata elaborata dall'EBA ai sensi dell'art. 111, paragrafo 8, del Capital Requirements Regulation (CRR), come modificato dal CRR3, e fornisce i criteri che gli istituti devono utilizzare per classificare le operazioni fuori bilancio, salvo che non siano esplicitamente riportate nell'Allegato 1 del CRR.

Inoltre, specificano quali sono i fattori che possono porre dei limiti alla capacità degli enti di eliminare gli impegni incondizionatamente cancellabili. L'audizione pubblica su questa bozza di RTS avverrà in teleconferenza in data 22 aprile 2024, dalle 14.00 alle 16.00.

La consultazione rimarrà aperta fino la data del 4 giugno 2024.

REGOLAMENTAZIONE BANCARIA

Banca d'Italia: avviata una consultazione sulla riserva di capitale per il rischio sistemico (8 marzo 2024)

L'8 marzo 2024 è stata avviata dalla Banca d'Italia una consultazione pubblica in merito all'intenzione di attivare per tutte le banche e i gruppi bancari una riserva di capitale a fronte del rischio sistemico (c.d. "Systemic Risk Buffer", SyRB) pari all'1% delle esposizioni domestiche ponderate per il rischio di credito e di controparte.

L'attivazione della riserva di capitale per il SyRB, ovvero di quella riserva, prevista dall'ordinamento europeo, prontamente utilizzabile in caso di necessità, è volta a:

- rafforzare la resilienza del sistema bancario italiano in caso di eventi avversi, che possono avere origine anche al di fuori del sistema finanziario;
- favorire la capacità degli intermediari di assorbire eventuali perdite, senza interrompere la loro operatività.

I risultati dell'analisi condotta dalla Banca d'Italia mostrano che i costi dell'attivazione di tale riserva sarebbero estremamente contenuti nell'attuale contesto macroeconomico, e comunque largamente pareggiati dai benefici che deriverebbero dalla possibilità di utilizzare la riserva in caso di eventi avversi.

Il buffer obiettivo dell'1% sarebbe raggiunto gradualmente:

- lo 0,5% andrebbe rispettato entro il 31 dicembre 2024;
- il restante 0,5% entro il 30 giugno 2025.

REGOLAMENTAZIONE BANCARIA

MiFID II e MiFIR: in Gazzetta Ufficiale UE le modifiche in materia di trasparenza dei dati di mercato (8 marzo 2024)

Sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale UE dell'8 marzo 2024 il Regolamento (UE) n. 2024/791, che modifica il Regolamento MIFIR, e la Direttiva (UE) n. 2024/790, che modifica la Direttiva MIFID II.

Scopo delle modifiche apportate è quello di responsabilizzare gli investitori, rendendo facilmente disponibili i dati di mercato consolidati a livello europeo. Oggi, i dati di negoziazione sono presenti su più piattaforme di trading e questo non rende agevole, per gli investitori, accedere alle informazioni di cui hanno bisogno per fare le loro scelte. In questo modo, gli investitori potranno avere finalmente accesso a informazioni aggiornate sulle transazioni in tutta l'Unione.

Inoltre, sia per gli investitori professionali sia per quelli retail sarà più facile accedere a informazioni fondamentali come il prezzo degli strumenti, il volume e il momento delle transazioni.

REGOLAMENTAZIONE BANCARIA

Vigilanza sugli Intermediari Finanziari: dalla Banca d'Italia il Provvedimento recante modifiche alla Circolare n. 288/2015 (12 marzo 2024)

Con Provvedimento del 12 marzo 2024, la Banca d'Italia ha aggiornato la Circolare n. 288/2015 in materia di vigilanza per gli intermediari finanziari, modificando il Capitolo 8 del Titolo IV, relativo alle disposizioni in materia di operazioni di cartolarizzazione.

Le modifiche apportate attuano la nuova disciplina europea in materia di securitisation introdotta dal Regolamento (UE) n. 2402/2017 (Securitisation Regulation, SECR), recepita in Italia tramite le disposizioni contenute negli articoli 4-septies.2 e 190-bis.2 del TUF, che introducono un regime di vigilanza e sanzionatorio sulle operazioni di cartolarizzazione.

In particolare, l'art. 4-septies.2 ha indicato la Banca d'Italia quale autorità competente a vigilare sul rispetto degli obblighi introdotti dal SECR in tutte le operazioni in cui un intermediario finanziario agisca come cedente o prestatore originario. L'aggiornamento consente di allineare le disposizioni secondarie al nuovo quadro normativo stabilito dal SECR ed estendere agli intermediari finanziari la disciplina del trattamento prudenziale delle cartolarizzazioni prevista dal Regolamento (UE) n. 2401/2017.

REGOLAMENTAZIONE BANCARIA

Cartolarizzazioni: dalla Banca d'Italia il Provvedimento recante modifiche alla Circolare n. 285/2013 (12 marzo 2024)

Con Provvedimento del 12 marzo 2024, la Banca d'Italia ha aggiornato la Circolare n. 285/2013 sulle disposizioni di vigilanza per le banche, modificando così il Capitolo 6 della Parte II della Circolare, relativo alle disposizioni in materia di operazioni di cartolarizzazione.

Le modifiche attuano la nuova disciplina europea in materia di securitisation introdotta dal Regolamento (UE) n. 2402/2017 (Securitisation Regulation, SECR), recepita in Italia per il tramite delle disposizioni contenute negli artt. 4-septies.2 e 190-bis.2 del TUF, che introducono un regime di vigilanza e sanzionatorio sulle operazioni di cartolarizzazione.

REGOLAMENTAZIONE BANCARIA

Bonifici istantanei: in Gazzetta Ufficiale UE il Regolamento 2024/886 (19 marzo 2024)

Il Regolamento (UE) 2024/886 del 13 marzo 2024, che modifica i Regolamenti (UE) 260/2012 e (UE) 2021/1230, nonché le Direttive 98/26/CE e (UE) 2015/2366, diretto a rendere pienamente disponibili i bonifici istantanei in euro per i consumatori e le imprese nell'Unione Europea, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 19 marzo 2024.

Tutti i prestatori di servizi di pagamento ("PSP") che permettono di eseguire bonifici ai propri utenti (cd. payment services user o "PSU") dovranno offrire ai PSU anche la possibilità di effettuare bonifici istantanei, che dovranno essere elaborati senza ritardi e garantendo che i fondi raggiungano il conto di pagamento del beneficiario nella valuta di denominazione del conto stesso entro dieci secondi. Inoltre, entro lo stesso intervallo di tempo, il pagatore dovrà ricevere conferma di avvenuta ricezione.

Il Regolamento sui bonifici istantanei stabilisce altresì costi uniformi, vietando ai PSP di imporre a pagatori e beneficiari commissioni per l'invio e la ricezione di bonifici istantanei superiori alle commissioni applicabili ad altri servizi di bonifico di tipo analogo. Il periodo di transizione sarà più breve nell'Eurozona rispetto alla zona non euro, e gli istituti di pagamento e di moneta elettronica avranno l'obbligo di offrire il servizio di bonifici istantanei dopo un periodo transitorio.

La nuova normativa richiede, quindi, ai prestatori di servizi di pagamento, la verifica della corrispondenza tra il codice IBAN e il nome del beneficiario per prevenire errori o frodi.

Il regolamento entra in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'UE.

REGOLAMENTAZIONE BANCARIA

MREL interni: dal Consiglio UE l'approvazione alla Proposta (26 marzo 2024)

Il 26 marzo 2024 è stata adottata dal Consiglio UE una Direttiva che modifica la c.d. Direttiva 2014/59/UE “BRRD” (Banking Recovery and Resolution Directive - BRRD) sul risanamento e la risoluzione delle banche e il Regolamento (UE) n. 806/2014 (Single Resolution Mechanism - SRM) sul meccanismo di risoluzione unico, per includervi requisiti di proporzionalità, mirati al trattamento dei c.d. “MREL interni” (Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities) nei gruppi di risoluzione delle banche. Nel mese di aprile 2023, la Commissione UE aveva adottato un pacchetto legislativo noto come “Riforma del quadro di gestione delle crisi e di assicurazione dei depositi” (CMDI), volto a modificare la Direttiva BRRD e il Regolamento SRM. Con riguardo al pacchetto CMDI, la Commissione ha anche adottato una modifica mirata della BRRD e dell’SRMR, ossia la c.d. “Proposta Daisy Chains”, volta ad affrontare questioni specifiche sul trattamento del “MREL interno”, e sulla quale il Consiglio ed il Parlamento UE avevano raggiunto un accordo provvisorio il 6 dicembre 2023.

La BRRD obbliga le banche e gli altri istituti di credito dell’UE di soddisfare un requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (MREL), al fine di garantire un’applicazione efficace e credibile del bail-in. Il mancato rispetto del MREL può negativamente impattare sulla capacità di assorbimento delle perdite e sulla ricapitalizzazione degli istituti, ma anche sull’efficacia complessiva della risoluzione.

Si definisce “MREL interno” uno strumento MREL emesso da un istituto di credito all’interno di un gruppo bancario e sottoscritto, direttamente o indirettamente, dalla società madre. Dopo un’attenta valutazione, la Commissione europea ha riscontrato che l’applicazione dell’obbligo di deduzione del MREL interno potrebbe avere un importante impatto negativo per alcune strutture di gruppi bancari, in particolare quelli che operano sotto una holding madre e alcune strutture di società operative.

REGOLAMENTAZIONE BANCARIA

MiFIR: dall'ESMA una guida pratica sulle recenti modifiche (27 marzo 2024)

Il 27 marzo 2024 è stata rilasciata dall'ESMA una dichiarazione che comprende (altresi) una guida pratica a sostegno della transizione, nonché dell'applicazione coerente del Regolamento sui mercati degli strumenti finanziari c.d. "MiFIR" (Regolamento (UE) n. 600/2014).

In particolare, il comunicato contiene indicazioni attinenti:

- la trasparenza azionaria e non azionaria;
- il regime degli internalizzatori sistematici (SI);
- le entità pubbliche designate (DPE);
- la rendicontazione.

Con questa dichiarazione, l'ESMA ha integrato la bozza di comunicazione interpretativa pubblicata dalla Commissione europea il 27 marzo 2024 e ha risposto alle domande ricevute dagli operatori di mercato sulle disposizioni applicabili a partire dalla data di entrata in vigore del Regolamento MiFIR rivisto, ossia il 28 marzo 2024.

MERCATI FINANZIARI

Pubblicazione in GU Regolamento delegato recante le norme tecniche di regolamentazione (22 gennaio 2024)

Il Regolamento delegato (UE) n. 358/2024 (di seguito il “Regolamento delegato”), recante le norme tecniche di regolamentazione (c.d. “RTS”) sui requisiti in materia di punteggio di affidabilità creditizia dei progetti di crowdfunding, di determinazione del prezzo delle relative offerte e delle politiche e procedure di gestione dei rischi, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale UE n. 358/2024 del 22 gennaio 2024.

Il Regolamento delegato va ad integrare il Regolamento (UE) n. 1503/2020 sui fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese, e si basa sui progetti di RTS realizzati dall'EBA, in concerto con l'ESMA. In particolare, l'art. 23 del Regolamento (UE) n. 1503/2020 obbliga i fornitori di servizi di crowdfunding a fornire agli investitori informazioni sufficienti sulla qualità dei progetti di crowdfunding e dei titolari di progetti, mettendo a disposizione degli stessi investitori una scheda informativa chiave sull'investimento (c.d. “Key Investment Information Sheet” o “KIIS”), dove sono inserite le informazioni necessarie per prendere una decisione di investimento informata nonché consapevole della propria propensione al rischio.

MERCATI FINANZIARI

Pubblicazione in GU degli RTS sul rischio da scenario di stress (29 gennaio 2024)

Il Regolamento delegato (UE) n. 397/2024, che integra il Regolamento (UE) n. 575/2013 (c.d. “Capital Requirements Regulation”, CRR) in materia di norme tecniche di regolamentazione (RTS) per il calcolo della misura del rischio da scenario di stress, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 29 gennaio 2024.

Il Regolamento delegato si basa sui progetti di RTS che l’EBA aveva presentato alla Commissione europea dopo averli posti in pubblica consultazione. Gli RTS per il rischio da scenario di stress si rifanno alle norme internazionali stabilite, nel gennaio 2019, dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, e considerano la rilevanza dei requisiti dei fondi propri per i fattori di rischio “non modellizzabili”.

In particolare, sono state definite una serie di metodologie specifiche e dettagliate che ipotizzano scenari estremi di shock per fattori di rischio non modellizzabili, conformemente all’art. 325 quatersexagies, paragrafo 3, comma 2, del Regolamento CRR.

Sulla base degli RTS oggetto della CRR, e al fine di assicurare condizioni di parità tra gli enti dell’Unione, le misure del rischio di scenario di stress vengono aggregate applicando la formula di aggregazione concordata nel corso di Basilea 2019.

MERCATI FINANZIARI

Financial Stability Board: programma di lavoro 2024 (26 gennaio 2024)

Il 26 gennaio 2024 è stato pubblicato il programma di lavoro del Financial Stability Board (FSB) previsto per l'anno corrente. Si riportano, qui di seguito, le aree di intervento prioritarie e le nuove iniziative in programma:

- il sostegno alla cooperazione globale sulla stabilità finanziaria;
- il completamento delle riforme in materia di risoluzione delle crisi e la finalizzazione di alcune sue proposte per ottenere risorse e strumenti a sostegno della risoluzione di una controparte centrale (CCP);
- il rafforzamento della resilienza delle c.d. “NBFI” (Non-Bank Financial Intermediation);
- il miglioramento dei pagamenti transfrontalieri;
- l'utilizzo dei vantaggi della digital innovation
- la considerazione dei rischi finanziari derivanti dal cambiamento climatico.

MERCATI FINANZIARI

ESMA: in pubblica consultazione le linee guida in materia di sollecitazione inversa e classificazione delle crypto-attività (29 gennaio 2024)

L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (di seguito "ESMA") ha posto in pubblica consultazione le due nuove linee guida in materia di sollecitazione inversa e classificazione delle crypto-attività in attuazione del Regolamento (UE) n. 2023/1114 (Market in Crypto-Assets Regulation, "MiCAR").

La consultazione terminerà il prossimo 29 aprile 2024. Le linee guida dell'ESMA hanno ad oggetto:

- la prestazione di servizi di crypto-assets su iniziativa esclusiva del cliente (c.d. "sollecitazione inversa");
- le condizioni ed i criteri per la qualificazione delle crypto-attività come strumenti finanziari.

In relazione alle prime linee guida, l'ESMA si è espressa in merito alle condizioni di applicazione della relativa esenzione dalla sollecitazione inversa e sulle pratiche di vigilanza che le autorità nazionali competenti possono adottare per impedirne l'elusione.

L'esenzione deve essere intesa come molto ristretta e trattata piuttosto come un'eccezione.

Con riguardo alle seconde linee guida, l'ESMA intende definire precisi requisiti per la qualificazione delle crypto-attività come strumenti finanziari, provando a creare un nesso tra il regolamento MiCAR e la direttiva MiFID II, e fornendo alle autorità nazionali competenti, e ai partecipanti al mercato, le condizioni ed i criteri per stabilire se una crypto-attività può essere considerata uno strumento finanziario.

L'emanazione delle linee guide definitive da parte dell'ESMA è prevista per il quarto trimestre del 2024.

MERCATI FINANZIARI

DDL Capitali: modifiche al disegno di legge approvato in ottobre 2023 (27 febbraio 2024)

La Camera ha approvato lo scorso 6 febbraio, con modifiche, il disegno di legge già approvato dal Senato nell'ottobre del 2023, recante interventi a sostegno della competitività dei capitali (c.d. DDL capitali). Il disegno di legge prevede altresì una delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali, ovvero del D. Lgs. n. 58/1998, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel Codice civile, applicabili anche agli emittenti.

Il disegno di legge è diretto ad introdurre misure volte a stimolare la crescita del mercato dei capitali italiano favorendo l'accesso e la permanenza delle imprese nell'ambito dei mercati finanziari. Il mercato dei capitali italiano è infatti ancora sottodimensionato rispetto ad altre economie avanzate.

Per individuare opportuni strumenti di intervento il Ministero dell'Economia e delle Finanze aveva commissionato una specifica ricerca all'OCSE che aveva pubblicato, alla fine di gennaio del 2020, il report "OECD Capital Market Review of Italy for 2020: Creating Growth Opportunities for Italian Companies and Savers (OECD Capital Market Series. Le raccomandazioni rivolte dall'OCSE all'Italia indicavano come obiettivi la promozione di nuove ammissioni alla quotazione sul mercato regolamentato e il potenziamento del ruolo degli organi di regolamentazione. Inoltre, le modifiche approvate si pongono l'obiettivo di migliorare le condizioni per la partecipazione da parte degli investitori individuali qualificati e di incoraggiare la partecipazione ai mercati dei capitali italiani da parte degli investitori istituzionali.

Lo scopo del DDL capitali, pertanto, è quello di:

- Incoraggiare la partecipazione ai mercati dei capitali italiani da parte degli investitori;
- Valorizzare le potenzialità del digitale ai fini dell'accesso al mercato (di imprese e investitori);
- Rendere il sistema di applicazione delle regole più efficiente ed efficace.

Il testo approvato passa ora al Senato per l'approvazione definitiva (salve ulteriori modifiche), quindi entrerà in vigore dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

MERCATI FINANZIARI

Consiglio UE: adottata nuova Direttiva sui fondi di investimento (26 febbraio 2024)

Il Consiglio UE ha adottato lo scorso 26 febbraio una Direttiva sui gestori di fondi di investimento alternativi e sui fondi di investimento classici dell'UE, volte a migliorare i mercati dei capitali e rafforzare la tutela degli investitori nell'UE. La Direttiva modifica dunque la normativa sui gestori di fondi di investimento alternativi (GEFIA), disciplinando fondi speculativi, private equity, fondi di debito privato, fondi immobiliari e altri fondi alternativi nell'UE.

Inoltre, aggiorna il quadro per gli organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), come fondi comuni di investimento e società di investimento. Le nuove norme integrano i mercati della gestione patrimoniale in Europa, migliorando la gestione della liquidità, con requisiti aggiuntivi per i gestori, garantendo strumenti efficaci durante le turbolenze finanziarie. La Direttiva introduce inoltre delle nuove norme per i fondi che concedono prestiti, con requisiti per mitigare i rischi e proteggere gli investitori.

Migliorano altresì le misure concernenti la delega a terzi da parte dei gestori degli investimenti, che consentano al contempo ai gestori di accedere alle risorse del mercato, ma preservando la vigilanza e l'integrità dei mercati. Altre disposizioni includono il potenziamento della condivisione dei dati e la cooperazione tra autorità, misure contro i costi indebiti e le denominazioni fuorvianti, al fine di proteggere gli investitori. La Direttiva sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'UE ed entrerà in vigore dopo 20 giorni. Gli Stati membri avranno 24 mesi per recepire le norme nella legislazione nazionale.

MERCATI FINANZIARI

Consiglio UE: nuovo regolamento sui Bonifici Istantanei (26 febbraio 2024)

Il Consiglio dell'Unione Europea ha adottato il 26 febbraio un Regolamento volto a rendere pienamente disponibili i bonifici istantanei in euro per i consumatori e le imprese nell'UE e nei paesi dello SEE. Il Regolamento, che modifica i Regolamenti (UE) n. 260/2012 e (UE) 2021/1230, nonché le Direttive 98/26/CE e (UE) 2015/2366 per quanto riguarda i bonifici istantanei in euro, mira a migliorare l'autonomia strategica del settore economico e finanziario europeo, riducendo la dipendenza da infrastrutture esterne.

Le nuove norme consentiranno trasferimenti entro dieci secondi, sia a livello nazionale che tra Stati membri dell'UE, inclusi quelli al di fuori degli orari di ufficio. Il Regolamento impone quindi ai prestatori di servizi di pagamento, come le banche, di offrire il servizio di pagamenti istantanei in euro senza commissioni superiori a quelle dei bonifici standard. Il periodo di transizione sarà più breve nella zona euro rispetto alla zona non euro; gli istituti di pagamento e di moneta elettronica avranno l'obbligo di offrire il servizio di bonifici istantanei dopo un periodo transitorio.

Le nuove norme richiedono inoltre la verifica della corrispondenza tra il codice IBAN e il nome del beneficiario per prevenire errori o frodi. E' previsto inoltre dal Regolamento che la Commissione presenti inoltre una relazione di riesame sulle commissioni applicate ai bonifici.

MERCATI FINANZIARI

Obblighi di segnalazione: dal Parlamento UE l'approvazione della proposta di modifiche (12 marzo 2024)

Il 12 marzo 2024 è stato approvato dal Parlamento UE, in prima lettura, con emendamenti, la Risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento avanzata dalla Commissione (n. COM/2023/593) con riferimento a taluni obblighi di segnalazione nei settori dei servizi finanziari e del sostegno agli investimenti.

La proposta di regolamento approvata dal Parlamento andrà a modificare i seguenti regolamenti:

- Regolamento (UE) n. 1092/2010;
- Regolamento (UE) n. 1093/2010;
- Regolamento (UE) n. 1094/2010;
- Regolamento (UE) n. 1095/2010;
- Regolamento (UE) n. 2021/523.

Obiettivo della proposta di regolamento è quello di semplificare suddetti Regolamenti, limitando gli oneri amministrativi ed evitando indebite duplicazioni, senza che ciò comprometta gli obiettivi strategici per quanto riguarda i requisiti per le segnalazioni nel settore finanziario e la frequenza delle relazioni relative al programma InvestEU.

MERCATI FINANZIARI

Cartolarizzazioni: dalla Banca d'Italia il Provvedimento recante modifiche al Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio (12 marzo 2024)

Con il Provvedimento del 12 marzo 2024, la Banca d'Italia (di seguito anche "BANKIT") ha modificato il proprio Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio (di seguito il "Regolamento"), pubblicato con Provvedimento del 19 gennaio 2015.

Il Regolamento viene modificato successivamente alla consultazione avente ad oggetto le disposizioni di BANKIT relative alle banche, agli intermediari finanziari, alle SIM, SGR, SICAV e SICAF in materia di securitisation, pubblicato il 27 luglio 2023.

La modifica al Regolamento si è resa necessaria in virtù dell'esigenza di uniformare la vigente disciplina della Banca d'Italia in materia di gestione collettiva del risparmio alle modifiche introdotte dal Regolamento (UE) n. 2017/2402.

In particolare, viene aggiunta nel Regolamento una apposita sezione, ovvero la Sezione IV, dedicata alla notifica delle operazioni di cartolarizzazione, che indica le modalità con le quali le SGR, le SICAV o SICAF, devono effettuare le notifiche in relazione agli artt. da 6 a 8 del Regolamento (UE) n. 2017/2402 (SECR) quando le stesse o gli OICR gestiti agiscono come cedenti, prestatori originari o società veicolo (SSPE) di operazioni di cartolarizzazione.

Non sono previsti obblighi di notifica per gli artt. 5 e 9 del SECR, ma il loro pieno rispetto è presupposto necessario per poter porre in essere operazioni di cartolarizzazione o assumere rischi in posizioni verso cartolarizzazioni.

La Sezione introdotta indica altresì quali sono le informazioni che le SGR, anche per conto degli OICR da esse gestiti, le SICAV o SICAF, sono tenute a trasmettere alla Banca d'Italia al momento della realizzazione dell'operazione di cartolarizzazione.

INTERMEDIARI FINANZIARI

Pubblicazione in GU degli RTS sul rischio da scenario di stress (29 gennaio 2024)

Il Dipartimento del Tesoro ha posto in pubblica consultazione lo schema di decreto legislativo che recepisce la Direttiva (UE) n. 2021/2167 (c.d. “Secondary Market Directive”, SMD) su gestori e acquirenti di crediti non-performing (c.d. “NPLs”), approvata dal Parlamento e dal Consiglio UE il 24 novembre 2021. Il recepimento della Direttiva sui gestori e acquirenti di NPLs all’interno degli Stati membri era stato fissato per il 29 dicembre 2023.

Considerato il decorso del termine fissato per l’emanazione del decreto legislativo di attuazione, è stato posto in consultazione lo schema di proposta di recepimento della SMD. In dettaglio, sono stati proposti degli emendamenti al D. Lgs. n. 385/1993 (TUB), per il tramite dell’introduzione, nel Titolo V, di un nuovo Capo II, dedicato all’attività di acquisto e gestione di NPLs e, quindi, la disciplina del nuovo intermediario introdotto dalla SMD, vale a dire il “gestore di crediti in sofferenza”, autorizzato e vigilato dalla Banca d’Italia. Sono inoltre previsti poi interventi anche sul Titolo VI, in materia di trasparenza e rapporti con i clienti, e sulla disciplina sanzionatoria, di cui al Titolo VIII.

Oltre agli emendamenti al TUB, nello schema di decreto legislativo è stata proposta anche la modifica dell’art. 19-bis del D. Lgs. n. 39/2010 in materia di revisione legale dei conti, così da poter comprendere anche i gestori dei crediti in sofferenza tra gli enti soggetti a regime, ai sensi del nuovo art. 114, comma 6, del TUB. Le osservazioni dovranno essere inviate entro, e non oltre, il 29 febbraio 2024.

INTERMEDIARI FINANZIARI

Investment Management Exemption (4 marzo 2024)

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, n. 53 del 4 marzo 2024, il decreto del 22 febbraio 2024 del MEF (di seguito il “Decreto”) che disciplina la presunzione legale relativa alla non configurabilità di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato di un veicolo di investimento non residente che si avvale di servizi di supporto all’attività di investimento svolti da altri soggetti (c.d. investment management exemption). Il Decreto dà attuazione al disposto di cui all’art.1, comma 255, della Legge di Bilancio per il 2023, che aveva modificato l’art. 162 del TUIR, introducendo la c.d. investment management exemption, ovvero una speciale presunzione legale in base alla quale, a determinate condizioni, non si configura una stabile organizzazione, in Italia, di un veicolo di investimento estero.

Ciò si verifica anche nel caso in cui il veicolo di investimento in oggetto si avvalga, in Italia, di gestori patrimoniali (asset manager) italiani o esteri, che prestano servizi di supporto all’attività di investimento.

In questi casi, tali gestori sono da considerarsi quali agenti indipendenti del veicolo di investimento estero, di conseguenza non configurano una stabile organizzazione personale.

Il Decreto sottolinea, inoltre, che i veicoli di investimento soggetti a vigilanza, con patrimonio raccolto presso una pluralità di investitori, garantiscano sia l’indipendenza del veicolo di investimento rispetto agli investitori, sia l’indipendenza del gestore dal veicolo d’investimento. OICVM e FIA possono quindi essere ritenuti veicoli di investimento indipendenti al fine della normativa, e pertanto soggetti per i quali vale l’investment management exemption.

INTERMEDIARI FINANZIARI

Direttiva AIFMD 2: in Gazzetta Ufficiale UE la Direttiva n. 2024/927 (13 marzo 2024)

La Direttiva (UE) n. 2024/927 (AIFMD 2), che modifica le Direttive 2011/61/UE (Direttiva AIFMD) e 2009/65/CE (Direttiva UCITS IV), è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale UE del 26 marzo 2024.

In particolare, le modifiche riguardano gli accordi di delega, la gestione del rischio di liquidità, le segnalazioni a fini di vigilanza, la fornitura dei servizi di custodia e di depositario e la concessione di prestiti da parte dei FIA. Relativamente alla gestione degli organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari è necessario un regime di delega robusto, il trattamento equo dei soggetti che esercitano le funzioni di custodia, le segnalazioni coerenti a fini di vigilanza, in particolare mediante l'eliminazione delle duplicazioni e degli obblighi ridondanti ed un approccio armonizzato all'uso degli strumenti di gestione della liquidità.

Assonime: la nuova guida sui Principi G20/OCSE in materia di Corporate Governance (19 gennaio 2024)

Il 19 gennaio 2024, Assonime ha rilasciato una guida sull'attuazione dei nuovi Principi G20/OCSE (di seguito i "Principi") in materia di Corporate Governance con focus sull'attuale contesto italiano, che considera le disposizioni legislative e regolamentari, le best practice di Corporate Governance e quelle comuni applicate dalle imprese italiane. I Principi rappresentano un elemento essenziale per le decisioni degli investitori internazionali, sempre più interessati alla qualità della Corporate Governance. La guida ha quindi l'obiettivo di allineare il sistema italiano ai Principi G20/OCSE, individuando eventuali mismatch e le aree di possibile miglioramento.

Un'attenzione particolare è data all'area dell'autoregolamentazione (regole di quotazione, Codice di Corporate Governance, statuti e regolamenti delle società), che rappresenta una componente chiave per un quadro di governance compatto, come riconosciuto dai Principi G20/OCSE. Assonime ha individuato i principi relativi alle responsabilità del CdA e alla governance della sostenibilità, nonché alcuni dei principi relativi al ruolo, alle caratteristiche ed all'attuazione del Codice e alla divulgazione delle pratiche di governance.

Il risultato dell'analisi condotta da Assonime potrebbe aprire una serie di riflessioni non solo da parte della politica, ma anche alle singole società, che potrebbero riconsiderare la loro posizione rispetto ai Principi, ed eventualmente conformarsi ad essi.

Commissione UE: pacchetto di misure in ambito IA per sostenere start-up e PMI (24 gennaio 2024)

Il 24 gennaio 2024 è stato emanato, da parte della Commissione europea, un pacchetto di misure per sostenere le start-up e le PMI europee impegnate nello sviluppo di un'intelligenza artificiale (IA) affidabile che rispetti i valori e le norme dell'Unione Europea.

Il pacchetto fa riferimento all'accordo raggiunto tra Consiglio e Parlamento europeo nel dicembre 2023 relativamente all'approvazione (provvisoria) della legge sull'intelligenza artificiale europea, che sosterrà lo sviluppo, la diffusione e l'adozione di un'IA affidabile all'interno dell'Unione. La Commissione è attualmente a lavoro per istituire, in concerto con diversi Stati membri, due consorzi per l'infrastruttura digitale europea (EDIC), ovvero:

- ALT-EDIC (alleanza per le tecnologie del linguaggio), per far fronte alla carenza di dati linguistici europei per l'addestramento di soluzioni di IA, ovvero per sostenere la diversità linguistica e la ricchezza culturale dell'Europa;
- EDIC "CitiVERSE", per aiutare le città a simulare e ottimizzare i processi, dalla gestione del traffico alla gestione dei rifiuti, attraverso l'utilizzo di tool di IA particolarmente avanzati.

Legge di Delegazione Europea (21 febbraio 2024)

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 46 del 24 febbraio 2024, la Legge n. 15 del 21 febbraio 2024 recante la delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea (Legge di delegazione europea 2022-2023).

La legge reca tra l'altro principi e criteri direttivi per:

- il recepimento della Direttiva (UE) 2022/2555, relativa a misure per un livello comune elevato di cybersicurezza nell'Unione, recante modifica del Regolamento (UE) n. 910/2014 e della Direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la Direttiva (UE) 2016/1148 (direttiva "NIS2")
- il recepimento della Direttiva (UE) 2022/2557 (Direttiva CER), relativa alla resilienza dei soggetti critici e che abroga la direttiva 2008/114/CE;
- il recepimento della Direttiva (UE) 2021/2167, relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti e che modifica le direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE;
- il recepimento della Direttiva (UE) 2023/970, volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne attraverso la trasparenza retributiva e i relativi meccanismi di applicazione;
- il recepimento della Direttiva (UE) 2022/2464, per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità, e per l'adeguamento della normativa nazionale.

ANTIRICICLAGGIO

AML: nuovo questionario per gli intermediari vigilati (11 gennaio 2024)

Con comunicazione dell'11 gennaio 2024, la Banca d'Italia ha reso noto che, a partire dal prossimo mese di febbraio, verrà messo a disposizione il nuovo Questionario AML (di seguito il "Questionario") per mezzo del quale tutti gli intermediari sottoposti a vigilanza dovranno raccogliere i dati e le informazioni sull'esposizione ai rischi di riciclaggio di denaro.

Il Questionario conterrà variazioni minime rispetto quello attualmente vigente e sarà funzionale all'adempimento degli obblighi previsti dal D. Lgs. n. 231/2007 (c.d. "Decreto Antiriciclaggio") e dalle relative disposizioni attuative.

Sarà previsto un periodo di circa sei settimane per la compilazione, analogamente alla tempistica stabilita lo scorso anno.

ANTIRICICLAGGIO

AML/CFT: Linee Guida EBA estese ai CASP (16 gennaio 2024)

Il 16 gennaio 2024, l'EBA ha pubblicato le "Guidelines amedings on ML/TF Risk Factors Guidelines" per mezzo delle quali le Linee guida sui fattori di rischio di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo vengono estese in modo da ricomprendere anche i fornitori di servizi di crypto-attività (c.d. "Crypto-Asset Service Providers" o "CASP"). I CASP, spiega l'EBA, sono facilmente soggetti ad un rischio di riciclaggio maggiore in considerazione della rapidità dei trasferimenti di crypto-assets o perché alcuni prodotti contengono funzioni che nascondono l'identità dell'utente. I nuovi orientamenti sottolineano le variabili ed i fattori di rischio di cui i prestatori di servizi per le crypto-attività devono tenere conto quando avviano rapporti d'affari o effettuano operazioni in crypto-assets.

Pertanto, è importante che i CASP conoscano questi rischi e mettano in atto misure per attenuarli. Gli amendments dell'EBA permettono così ai CASP di identificare i rischi ML/TF, fornendo un elenco non esaustivo di diversi fattori che possono indicare l'esposizione del CASP a livelli più o meno alti di rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo a causa dei suoi clienti, dei suoi prodotti, dei suoi canali di distribuzione e della sua ubicazione geografica. Sulla base di questi fattori di rischio, le CASP possono essere in grado identificare quale parte della loro attività risulta essere più esposta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo.

Le Linee guida definiscono anche come le CASP dovrebbero adeguare le loro misure di mitigazione, incluso l'uso di strumenti di analisi blockchain. Vengono inoltre incluse le indicazioni rivolte ad altri istituti di credito e finanziari che hanno nel loro portafoglio clienti i CASP o che comunque sono esposti ai crypto-attività. Le Linee guida così aggiornate verranno applicate a far data del 30 dicembre 2024.

ANTIRICICLAGGIO

Accordo provvisorio tra Consiglio e Parlamento UE sul Pacchetto AML (18 gennaio 2024)

Il 18 gennaio 2024, il Consiglio e il Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo provvisorio su alcune delle parti del “pacchetto AML” proposto dalla Commissione nel 2021, diretto a rafforzare il sistema finanziario dell’Unione Europea dal riciclaggio di denaro e dal finanziamento del terrorismo.

Il pacchetto di proposte legislative della Commissione include:

- un Regolamento che istituisce una nuova Autorità antiriciclaggio dell’UE (AMLA), con potere sanzionatorio;
- un Regolamento che riforma quello sui trasferimenti dei fondi, con l’obiettivo di rendere le transazioni in crypto-assets più trasparenti e tracciabili possibili;
- un Regolamento sugli obblighi in materia di lotta al riciclaggio relativo al settore privato;
- una Direttiva sui meccanismi antiriciclaggio.

ANTIRICICLAGGIO

AML: dalla UIF i dati sulle SOS del secondo semestre 2023 (gennaio 2024)

L'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (di seguito "UIF") ha reso pubblici, con newsletter 1-24, i dati sulle segnalazioni sospette ricevute (di seguito "SOS"), relative al secondo semestre del 2023. In particolare, le SOS sono calate di oltre il 10% nel periodo oggetto dell'indagine, rispetto quanto emerso nel 2022, in particolare per la riduzione delle segnalazioni con rating basso e medio-basso, ridotte di circa il 33%. Il dato non è considerarsi negativamente, in quanto la stessa UIF aveva chiesto una maggiore selettività nell'invio delle SOS. Nel dettaglio, nel secondo semestre del 2023, la UIF ha ricevuto 72.811 SOS, portando a 150.418 il numero di quelle ricevute in tutto il 2023, in riduzione del 3,2% rispetto l'anno precedente. Il calo ha riguardato principalmente alcuni grandi segnalanti nei confronti dei quali la UIF ha intrapreso azioni specifiche, per il miglioramento qualitativo delle SOS. La flessione è quindi essenzialmente circoscrivibile al comparto bancario e finanziario: in particolare a banche e Poste (che sono passate da 45.907 SOS, nel secondo semestre 2022, a 40.055 nel secondo semestre 2023). In calo l'apporto dei soggetti che esercitano l'attività di custodia e trasporto di denaro contante o valori (da 1.217 SOS a 421).

ANTIRICICLAGGIO

AML: le disposizioni in materia di Adeguata Verifica ad opera di Banca d'Italia (16 febbraio 2024)

Banca d'Italia ha pubblicato oggi, a fini meramente informativi, la versione integrale delle proprie “Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo”, del 30 luglio 2019. Il testo pubblicato è aggiornato alle modifiche previste dal Provvedimento Banca d'Italia del 13 giugno 2023.

ANTIRICICLAGGIO

AML: le novità in materia di riciclaggio dalla quinta plenaria del GAFI (23 febbraio 2024)

Il GAFI, con comunicato stampa del 23 febbraio 2024, comunica che si è conclusa il 23 febbraio la quinta plenaria, ove i delegati della Rete globale del GAFI e gli osservatori delle organizzazioni internazionali hanno partecipato a tre giorni di discussioni sulle principali questioni relative al riciclaggio di denaro ed al finanziamento del terrorismo, presso la sede del GAFI a Parigi. Tra i principali risultati della plenaria si segnala:

- l'approvazione di una nuova guida basata sul rischio per l'attuazione della Raccomandazione 25 sulla titolarità effettiva e la trasparenza degli accordi, che completa il lavoro del GAFI per migliorare la trasparenza della proprietà effettiva a livello globale e impedire a criminali e terroristi di nascondere le loro attività e i loro fondi dietro strutture societarie complesse e accordi legali come i trust; la guida sarà pubblicata entro la fine di febbraio 2024;
- la decisione di avviare una consultazione pubblica su una serie di opzioni per potenziali modifiche alla Raccomandazione 16 e alla sua Nota interpretativa sui bonifici bancari: le revisioni mirano ad adattare gli Standard GAFI ai cambiamenti dei modelli di business e degli standard di messaggistica dei sistemi di pagamento, garantendo che rimangano neutrali dal punto di vista tecnologico;
- la finalizzazione delle modifiche alla sua metodologia di valutazione, che riflettono le recenti revisioni degli Standard GAFI, al fine di proteggere le organizzazioni non profit da potenziali abusi per il finanziamento del terrorismo;
- l'identificazione delle giurisdizioni con attività di asset virtuali di importanza rilevante, per sostenerle nell'implementazione dei requisiti del GAFI per la supervisione e la regolamentazione di questa attività;
- l'aggiornamento delle dichiarazioni che identificano le giurisdizioni ad alto rischio e altre giurisdizioni monitorate;
- la rimozione di quattro Paesi dalla lista di monitoraggio rafforzato a seguito di visite in loco condotte con successo.

ANTIRICICLAGGIO

AML: nuove modalità di segnalazione al portale Infostat-UIF in materia di mercato dell'oro (8 febbraio 2024)

Con comunicato dell'8 febbraio scorso, l'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) comunica che il portale Infostat-UIF è stato arricchito con una nuova funzionalità che semplifica l'invio delle comunicazioni anagrafiche alla UIF, dovute dai soggetti obbligati alle segnalazioni in materia di antiriciclaggio (AML) e di disciplina del mercato dell'oro. Tale funzionalità verrà applicata a partire dall'11 marzo 2024 alla registrazione di nuovi segnalanti con riferimento alle rilevazioni DEPRU, OGG, SARA, SOS e alle dichiarazioni ORO. UIF comunica pertanto che per le stesse rilevazioni, l'attuale modulo di adesione non sarà più utilizzabile a partire dal 12 febbraio 2024.

ANTIRICICLAGGIO

Banca d'Italia: Orientamenti sul de-risking (26 febbraio 2024)

Banca d'Italia comunica in data 26 febbraio la modifica delle proprie precedenti note n. 34 e 35 del 3 ottobre 2023, concernenti l'attuazione agli Orientamenti EBA in materia di de-risking. In particolare, all'esito della pubblica consultazione avviata in pari data, ha esteso le indicazioni degli Orientamenti EBA in materia di de-risking anche agli intermediari vigilati non direttamente destinatari, tra cui gli intermediari ex art. 106 TUB (società fiduciarie, soggetti eroganti micro-credito, Cassa Depositi e Prestiti, Poste Italiane).

Più nel dettaglio, l'ambito soggettivo di applicazione delle Note è stato esteso ai soggetti di cui alle lettere da l) a o) delle note n. 34 e 35, ovvero:

- agli intermediari iscritti nell'albo previsto dall'art. 106 del TUB, incluse le società fiduciarie;
- ai soggetti eroganti micro-credito, ai sensi dell'art. 111 del TUB;
- a Poste Italiane S.p.A., per l'attività di bancoposta;
- a Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.

ANTIRICICLAGGIO

AML/CFT: dal GAFI la nuova guida sulla titolarità effettiva nei Trust e negli istituti giuridici affini (11 marzo 2024)

Il Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (GAFI), successivamente alle revisioni fatte a febbraio 2023 sulla Raccomandazione n. 25 riguardante la titolarità effettiva nei Trust e la trasparenza degli accordi giuridici, ha aggiornato la propria guida in materia AML sulle persone giuridiche (di seguito la “Guida”). Secondo il GAFI, per prevenire i casi in cui gli accordi sottostanti ai Trust espressi e agli istituti giuridici affini possano essere usati per eludere le misure antiriciclaggio e antiterrorismo, è fondamentale identificare chi siano i titolari effettivi di questi accordi, ovvero: i disponenti (settlor), i fiduciari (trustee), i guardiani (protector) e beneficiari (beneficiary), oppure classi di beneficiari e qualsiasi altra persona che eserciti il controllo effettivo finale, facilitando l’accesso a queste informazioni alle istituzioni finanziarie, alle imprese e professioni non finanziarie designate.

ANTICORRUZIONE

Whistleblowing: dall'ANAC il report dell'indagine sui canali interni di segnalazione (18 marzo 2024)

L'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha pubblicato il report sul monitoraggio delle criticità nell'applicazione della nuova disciplina in materia di whistleblowing (D.lgs. n. 24/2023, il "Decreto Whistleblowing").

Il report riporta i dati e le informazioni derivanti dalle risposte ad un questionario sottoposto, dal 4 al 22 dicembre 2023, ai soggetti, pubblici e privati, chiamati all'attivazione dei canali interni di segnalazione nelle proprie amministrazioni o enti, così come previsto dal Decreto Whistleblowing, in attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937.

I feedback così sono stati raccolti e analizzati dall'ANAC anche in ottica di fornire successivi orientamenti di carattere generale, con particolare riferimento ai canali interni di segnalazione.

ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND CORPORATE GOVERNANCE (ESG)

Approvazione della Direttiva sul divieto di Greenwashing (10 gennaio 2024)

Il 10 gennaio 2024 è stata approvata la Direttiva del Parlamento UE, proposta dalla Commissione, che modifica quella sui diritti dei consumatori (Direttiva 2011/83/UE) e quella sulle pratiche commerciali sleali (Direttiva 2005/29/CE), diretta a responsabilizzare i consumatori in materia di transizione ecogreen, rafforzando la tutela dalle pratiche sleali in materia di greenwashing (“ambientalismo di facciata”), al fine di consentire ai consumatori di compiere le scelte di acquisto in maniera più informata.

Le nuove regole renderanno, ad esempio, l’etichettatura dei prodotti più precisa ed affidabile, non consentendo l’utilizzo di indicazioni ambientali generiche come “rispettoso dell’ambiente”, “rispettoso degli animali”, “verde”, “naturale”, “biodegradabile”, “a impatto climatico zero” o “eco” se non supportate da prove.

Ad essere regolamentato sarà anche l’uso dei marchi di sostenibilità; in particolare, in futuro, verrà permesso di utilizzare solo marchi basati su sistemi di certificazione approvati o creati da autorità pubbliche.

La Direttiva vieterà ogni dichiarazione che suggerisce un impatto sull’ambiente neutro, ridotto o positivo a seconda della partecipazione a sistemi di compensazione delle emissioni; inoltre, produttori e consumatori dovranno essere più attenti alla durata dei prodotti: le informazioni sulla garanzia dovranno essere ben visibili e verrà creato un nuovo marchio armonizzato per dare maggiore rilevanza ai prodotti con un periodo di garanzia più esteso. Saranno altresì vietate le indicazioni infondate sulla durata, gli inviti a sostituire i beni di consumo prima del necessario e le false dichiarazioni sulla riparabilità di un prodotto.

La Direttiva è ora in attesa di ricevere l’approvazione definitiva da parte del Consiglio. Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale UE, gli Stati membri avranno 2 anni di tempo per recepirla a livello nazionale.

ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND CORPORATE GOVERNANCE (ESG)

Assonime: Linee Guida per il reporting di sostenibilità delle quotate su Euronext Growth Milan (12 gennaio 2024)

L'Associazione fra le società italiane per azioni (Assonime) ha reso noto alcune Linee Guida (di seguito le "Linee Guida") per il reporting ESG delle società quotate sul mercato Euronext Growth Milan (AIM Italia - Mercato alternativo del capitale).

Le Linee Guida contengono alcune raccomandazioni sui contenuti e sulle modalità di redazione del report di sostenibilità, allo scopo di supportare le imprese nella sua stesura.

Assonime sottolinea, inoltre, che le società quotate su Euronext Growth Milan non sarebbero tenute a rispettare gli obblighi informativi attualmente vigenti, non rientrando nell'ambito di applicazione della Direttiva sulla rendicontazione di sostenibilità (Direttiva (UE) n. 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022), la cui estensione riguarda solo le piccole e medie imprese quotate sui mercati regolamentati e non su Sistemi Multilaterali di Negoziazione.

Per le società quotate su Euronext Growth Milan che rientrano direttamente nell'ambito di applicazione dell'informativa obbligatoria, il tutto si traduce a verifiche di conformità con la normativa vigente. Per tutte le altre, invece, le informazioni ESG sono oggetto di comunicazione volontaria. A tale scopo, Assonime e Assonext hanno costituito un Tavolo di Lavoro congiunto a cui partecipano rappresentanti di società quotate su Euronext Growth Milan, che già rendicontano volontariamente in materia di sostenibilità, e rappresentanti degli intermediari-investitori di riferimento.

ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND CORPORATE GOVERNANCE (ESG)

EFRAG: consultazione delle tre prime bozze ESRS (gennaio 2024)

L'European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) ha posto in consultazione fino al 2 febbraio 2024 le prime tre bozze di Linee guida (c.d. "Implementation Guidance") degli European Sustainability Reporting Standards (ESRS) indirizzate, in particolare, alle società quotate e non quotate che sono soggette agli ESRS.

Nel dettaglio:

- Draft EFRAG IG 1: Materiality assessment implementation guidance (MAIG);
- Draft EFRAG IG 2: Value chain implementation guidance (VCIG);
- Draft EFRAG IG 3: Detailed ESRS datapoints implementation guidance + explanatory note (elenco dei dati ESRS).

Questi documenti sono stati realizzati dall'EFRAG partendo dal Regolamento Delegato (UE) n. 2772/2023, contenente il primo set di ESRS, a cui si rifanno sia le grandi imprese sia le PMI, le cui azioni sono ammesse alla negoziazione sui mercati regolamentati dell'Unione Europea, che dovranno includerli in una sezione specifica dei loro rapporti di gestione.

L'EFRAG fornisce solo gli strumenti e i meccanismi per le imprese al fine conformarsi agli ESRS; queste, a loro volta, devono considerare anche le specifiche circostanze che le caratterizzano (ad esempio: il loro modello di business, la loro strategia, la struttura giuridica, la complessità o la governance). Per la due diligence, sono stati utilizzati come base i Principi Guida su Imprese e Diritti Umani delle Nazioni Unite, nonché le Linee Guida dell'OCSE sulle Imprese Multinazionali per una condotta aziendale responsabile. Le parti interessate possono fornire un riscontro entro e non oltre il 2 febbraio 2024.

ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND CORPORATE GOVERNANCE (ESG)

EFrag: in pubblica consultazione i nuovi standard ESRS di sostenibilità per le PMI (22 gennaio 2024)

L'EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group) ha posto in pubblica consultazione una bozza di standards ESRS (European Sustainability Reporting Standard) per le PMI quotate (c.d. "LSME"), con data di decorrenza fissata al 21 maggio 2024.

All'interno di questo gruppo rientrano:

- **le imprese i cui valori mobiliari (obbligazioni, azioni e altri titoli) sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dell'Unione Europea;**
- **gli enti piccoli e non complessi (c.d. "SNCI"); gli assicuratori e riassicuratori captive.**

Gli standards "ESRS LSME" saranno emanati come atto delegato della Commissione, ed entreranno in vigore il 1° gennaio 2026.

Lo scopo degli "ESRS LSME" è quello di definire requisiti di rendicontazione proporzionati e pertinenti alla portata e alla complessità delle attività che svolgono le LSME. Parallelamente agli standards "ESRS LSME", l'EFRAG ha sviluppato uno standard volontario di rendicontazione della sostenibilità per le PMI non quotate (c.d. "VSME"), che propone uno strumento di rendicontazione atto ad assistere le micro, piccole e medie imprese non quotate (PMI non quotate) nel rispondere alle richieste di informazioni sulla sostenibilità pervenute da banche, investitori o grandi aziende, di cui le PMI non quotate sono fornitori, e per facilitare la loro transizione verso un'economia sostenibile.

L'EFRAG ha stabilito un test campo a cui ha invitato a partecipare tutti i finanziatori, investitori, le società quotate e non quotate che hanno PMI nella loro catena di fornitura, nonché le organizzazioni che gestiscono piattaforme o strumenti simili per la raccolta di dati sulla sostenibilità da parte delle PMI, ricordando loro di inviare l'adesione entro, e non oltre, il 31 gennaio 2024.

ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND CORPORATE GOVERNANCE (ESG)

Asserzioni ambientali: il Parlamento UE approva la Risoluzione sulla proposta di Direttiva della Commissione (12 marzo 2024)

Lo scorso 12 marzo 2024, il Parlamento europeo ha approvato la Risoluzione legislativa sulla proposta di direttiva avanzata dalla Commissione (n. COM/2023/166 final) con riguardo all'attestazione e alla comunicazione delle asserzioni ambientali esplicite (di seguito la "Direttiva sulle asserzioni ambientali" o la "Direttiva").

Quest'ultima integra la Direttiva sulla responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde, ovvero la Direttiva (UE) n. 2024/825 in materia di greenwashing, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale UE lo scorso 6 marzo 2024.

ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND CORPORATE GOVERNANCE (ESG)

Aste CO2: la CONSOB avvia una pubblica consultazione sui soggetti offerenti (22 marzo 2024)

Il 22 marzo 2024 è stata avviata una consultazione pubblica dalla CONSOB riguardante una proposta di regolamento relativo all'autorizzazione e alla supervisione dei soggetti abilitati a partecipare al mercato delle aste delle quote di emissione (c.d. "Aste CO2"), come definito dall'art. 20-ter comma 1 del D. Lgs. n. 58/1998 (il TUF).

Il sempre più crescente impegno europeo per la transizione ecologica (v. il pacchetto "Fit For 55" della Commissione europea del luglio 2021) ha modificato il framework normativo, inclusa la disciplina relativa allo scambio delle quote di emissione di CO2.

Con il Regolamento delegato (UE) n. 2023/2830 del 17 ottobre 2023, che ha abrogato il Regolamento (UE) n. 1031/2010, sono state riviste le regole riferite al "sistema ETS" (Emission Trading System), incluso il processo di assegnazione delle quote di emissione all'asta.

In questo contesto, la CONSOB ha deciso di utilizzare le deleghe previste nel TUF per sviluppare un quadro regolamentare nazionale in grado di dettagliare il processo di autorizzazione e le regole relative alla partecipazione al mercato delle Aste CO2, allineandosi con la normativa europea. I soggetti interessati dal Regolamento (UE) n. 2023/2830 sono tutti i soggetti sottoposti agli obblighi di condotta previsti dalla normativa MiFID per la partecipazione alle aste.

Le osservazioni sulla proposta di regolamento devono essere inoltrate alla CONSOB entro il 22 maggio 2024.

VIGILANZA PRUDENZIALE

COVIP: richieste agli Enti previdenziali le informazioni e i documenti sulla politica d'investimento 2023 (11 gennaio 2024)

La Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), con Circolare dell'11 gennaio 2024 (protocollo 134), che chiesto agli Enti previdenziali di trasmettere tutti i dati riguardanti la politica di investimento e la composizione, e la redditività, delle attività detenute.

Gli Enti previdenziali dovranno quindi fornire, all'interno una dettagliata relazione, informazioni che riguardano:

- le politiche di investimento e disinvestimento applicate alla componente mobiliare e immobiliare, con particolare riferimento al monitoraggio e alla gestione del rischio;
- le modalità utilizzate per la gestione diretta e/o indiretta, specificando i consulenti ed i gestori che hanno preso parte al processo d'investimento e le modalità adottate per la loro selezione e remunerazione;
- i sistemi di controllo adottati;
- la banca depositaria individuata per il deposito delle risorse e le modalità di selezione della stessa.

La suddetta relazione andrà trasmessa entro il termine ultimo del 1° marzo 2024, mentre i dati relativi al risultato della gestione finanziaria, essendo riferite alla chiusura del bilancio, andranno comunicati entro il 31 maggio 2024.

VIGILANZA PRUDENZIALE

Pubblicazione in GU del D. Lgs. n. 224/2023 (16 gennaio 2024)

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2024 il D. Lgs. n. 224/2023 (di seguito il “Decreto”).

Il testo normativo che disciplina l’adeguamento della normativa italiana alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 2021/23, relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali (c.d. “CCP”) aventi sede in Italia, verso le quali è avviata un’azione di risoluzione.

Il Decreto designa Banca d’Italia quale unica autorità di risoluzione nei confronti delle CCP con sede legale in Italia e il Ministro dell’economia e delle finanze quale soggetto designato ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 2021/23. Inoltre, la Banca d’Italia, Consob ed il MEF dovranno stabilire le modalità per la tempestiva condivisione delle informazioni, al fine di garantire efficacia ed efficienza nel governo delle crisi. Infine, il decreto definisce il contenuto del provvedimento con cui la Banca d’Italia definirà l’avvio della risoluzione, che dovrà includere (i) i presupposti per l’avvio della risoluzione e (ii) il programma di risoluzione, compresi gli strumenti di risoluzione che la Banca d’Italia intende adottare nei confronti della CCP, le modalità di attuazione del programma di risoluzione e le indicazioni circa l’utilizzo dello strumento della CCP-ponte. Banca d’Italia e Consob dovranno emanare disposizioni di attuazione del Decreto non oltre 180 giorni dall’entrata in vigore dello stesso, prevista il 31 gennaio 2024.

EDPB: pubblicata l'indagine CEF 2023 sul ruolo dei DPO (16 gennaio 2024)

L'EDPB (il Comitato europeo per la protezione dei dati) ha rilasciato una relazione sulla designazione e sulla posizione dei DPO (Data Protection Officer), i Responsabili della protezione dei dati.

In particolare, l'analisi è l'esito di un'indagine coordinata di enforcement (CEF) a livello europeo e riporta le difficoltà attualmente incontrate dai DPO, insieme a una serie di raccomandazioni per rinforzare maggiormente il loro ruolo.

Per porre rimedio alle carenze individuate, il rapporto elenca una serie di raccomandazioni per le organizzazioni, i DPO e le Autorità di protezione dei dati, con l'obiettivo di rafforzare l'indipendenza dei DPO e garantire che dispongano delle risorse necessarie per svolgere le loro attività. L'EDPB puntualizza che le organizzazioni devono garantire che i DPO possano disporre di sufficienti opportunità, tempo e risorse a scopi formativi. In ultimo, l'EDPB afferma che l'azione di enforcement prevista per il 2024 riguarderà l'attuazione del diritto di accesso da parte dei Data Protection Officer.

Data breach: il Garante conferma la responsabilità dell'istituto di credito (8 febbraio 2024)

Con i provvedimenti n. 65 e n. 66 dell'8 febbraio 2024, il Garante per la privacy ha sanzionato una banca e una società informatica responsabile del trattamento dei dati per conto della banca, alla quale quest'ultima aveva appaltato la fornitura di servizi di Banking Application Penetration Test & Vulnerability Assessment per "data breach", ovvero per una violazione dei dati personali. Dalle verifiche effettuate dall'Autorità è emerso che la violazione era stata causata da un attacco informatico massivo, ad opera di cybercriminali, al portale di mobilebanking.

L'attacco ha avuto come risultato l'acquisizione illecita del nome, cognome, codice fiscale e codice identificativo di migliaia di clienti ed ex clienti dell'istituto di credito; inoltre, per moltissimi clienti, sono stati individuati i rispettivi PIN di accesso al portale.

Durante l'attività istruttoria, il Garante ha rilevato diverse violazioni della normativa privacy da parte della banca. Con provvedimento n. 66 dell'8 febbraio 2024, il Garante ha sanzionato anche la società responsabile del trattamento, rea di aver comunicato alla banca la violazione dei dati personali dei propri clienti oltre il termine previsto dal Regolamento GDPR, e solo dopo che la banca ne era venuta a conoscenza tramite i propri sistemi di monitoring interno. Perdipiù, la società di informatica aveva affidato l'esecuzione delle attività di vulnerability assessment and penetration testing in subappalto ad un'altra società di informatica, senza essere stata autorizzata dalla banca quale titolare del trattamento, che invece ne aveva espressamente vietato l'affidamento a terze parti.

Garante-ABI: risultati sulla ricerca RDP in banca (20 febbraio 2024)

Con comunicato stampa del 20 febbraio, il garante per la protezione dei dati personali ha condiviso i risultati di una ricerca coordinata dall'ABI sul responsabile della protezione dei dati personali (RPD) in ambito bancario.

I temi affrontati concernono la collocazione rispetto ai vertici aziendali, l'indipendenza nell'eseguire i propri compiti e l'autonomia e l'attribuzione di adeguate risorse umane e finanziarie del Responsabile della protezione dei dati personali (RPD).

L'attività è il primo risultato del progetto congiunto Garante-ABI, di costituzione di una "Rete dei Responsabili della protezione dati nel settore bancario", ovvero un gruppo di lavoro permanente, finalizzato al confronto e interscambio informativo tra l'Autorità e i RPD coinvolti nella gestione di trattamenti così complessi. Mediante un questionario, al quale hanno risposto banche individuali e capogruppo di gruppi bancari, sono state proposte domande sulle modalità di designazione, sui requisiti necessari per svolgere i compiti previsti, sulle risorse assegnate, sul loro ruolo e posizione nell'ambito dell'organizzazione societaria.

Dal questionario è emerso quindi:

- che gli RPD sono nominati con un atto di designazione;
- hanno un'esperienza principalmente di area giuridica, economica e tecnica;
- hanno un'esperienza media tra i 3 e gli 8 anni;
- prestano particolare attenzione ai rischi collegati all'intelligenza artificiale;
- ritengono essenziale il costante coordinamento tra le Autorità e le normative nazionali ed europee del settore finanziario.

Cybersecurity: in Camera dei Deputati il Disegno di Legge (29 febbraio 2024)

Il disegno di legge “C. 1717” sulla cybersicurezza (di seguito il “D.D.L. sulla cybersicurezza”), recante disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici, è stato presentato alle Commissioni riunite Affari Costituzionali e Giustizia della Camera, riunite in sede referente, il 29 febbraio 2024. Il ruolo dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) viene rafforzato, con un potenziamento delle sue funzioni e una maggiore cooperazione con l’Autorità giudiziaria.

Con riferimento ai soggetti pubblici, è stato loro imposto l’obbligo di segnalare e notificare reati informatici che impattano su reti, sistemi informativi e servizi informatici. Il D.D.L. sulla cybersicurezza prevede altresì che i soggetti pubblici debbano individuare o istituire una struttura dedicata al rafforzamento della resilienza delle Pubbliche Amministrazioni (in materia di cybersicurezza) e come punto di contatto con l’ACN.

Infine, il disegno di legge introduce la possibilità di convocare il Nucleo per la cybersicurezza in situazioni di particolare necessità, con il coinvolgimento dei rappresentanti della Procura nazionale antimafia e antiterrorismo, della Banca d’Italia e altri operatori.

Cybersolidarietà: accordo tra Parlamento UE e Consiglio sul Cyber Solidarity Act (5 marzo 2024)

Visto l'obiettivo di rafforzare la solidarietà e le capacità dell'Unione Europea di individuare, prevenire e affrontare le minacce e gli incidenti di cybersecurity e di ottimizzare la sua resilienza informatica, il Consiglio e il Parlamento dell'Unione hanno raggiunto, il 5 marzo 2024, un accordo provvisorio sulla proposta di Regolamento sulla "cyber- solidarietà" (c.d. "Cyber Solidarity Act"), e sugli emendamenti al Regolamento (UE) 2019/881 (c.d. "Cyber Security Act"), per quanto riguarda i servizi di sicurezza gestiti.

Per individuare in maniera rapida ed efficace le principali minacce informatiche, il Cyber Solidarity Act pone in essere un sistema di allerta per la sicurezza informatica, ovvero un'infrastruttura composta da centri informatici nazionali e transfrontalieri in tutta l'UE.

Inoltre, il Cyber Solidarity Act prevede la creazione di un meccanismo di emergenza per la sicurezza informatica, al fine di aumentare la preparazione e migliorare le capacità di risposta agli incidenti.

Con riferimento agli emendamenti al Cyber Security Act, questi sono diretti a migliorare la resilienza informatica dell'Unione Europea e prevedono l'adozione di schemi di certificazione europei per i servizi di sicurezza gestiti, contribuendo a determinare un quadro per l'istituzione di fornitori di fiducia nella riserva dell'Unione per la cybersecurity.

Tali servizi possono consistere, ad esempio, nella gestione degli incidenti, nei test di penetrazione, nei controlli di sicurezza e nella consulenza relativa al supporto tecnico.

Cyberresilienza: approvato dal Parlamento UE il testo del Cyber Resilience Act (12 marzo 2024)

Il 12 marzo 2024 è stata approvata dal Parlamento europeo, in prima lettura, con emendamenti, la Risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento avanzata dalla Commissione (n. COM/2022/454), ovvero sul c.d. Cyber Resilience Act, con riguardo ai requisiti orizzontali di cybersicurezza per i prodotti con elementi digitali, che modifica il Regolamento (UE) n. 2019/1020.

Il Cyber Resilience Act si applica a tutti i prodotti (hardware e software) con componenti connessi, direttamente o indirettamente, con altri dispositivi o reti, compresi i software free e open source quando messi a disposizione sul mercato nell'ambito di un'attività commerciale.

Sono previsti requisiti specifici per produttori, importatori e distributori, relativamente ai prodotti, ai processi di gestione della conformità e alle attività di divulgazione delle informazioni sulle vulnerabilità all'Agenzia dell'Unione europea per la cybersicurezza (ENISA) e agli utenti. Un'attenzione particolare viene data ai sistemi di Intelligenza Artificiale classificati "ad alto rischio" secondo l'Artificial Intelligence Act, nonché ai prodotti che ricadono sotto il Regolamento macchine.

Il testo del Regolamento passa ora al Consiglio UE per la sua approvazione, per poi entrare in vigore venti giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale UE.